



COMUNE DI BOMPORTO

- Provincia di Modena -

Via Per Modena n.7 - 41030 BOMPORTO - Tel. n. 059/800711 - Telefax n. 059/800743

AREA TECNICA - Servizio Ambiente /Manutenzione

Ordinanza n. 23

Prot. n. 13.277

Oggetto: Limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'accordo regionale di programma sugli interventi per la qualità dell'aria.

IL SINDACO

VISTO

- il DM 02/04/02 n.60 – recante “Recepimento della Dir.1999/30/CE del Consiglio del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido d'azoto, gli ossidi d'azoto, le particelle e il piombo, e della Dir.2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” – sono stabiliti, fra l'altro, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 04/08/99 n.351:
 - i valori e le soglie d'allarme;
 - il margine di tolleranza;
 - il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- la Legge n.833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.Lgs. n.351 del 04/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambientale;
- *il D.M.n. 261 del 01.10.2002” Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli art. 8 e 9 del D.lgs 04 agosto 1999, n. 351”;*

CONSIDERATO

- che il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull'ambiente atmosferico negli agglomerati urbani;
- che per l'elaborazione dei piani e programmi di risanamento a tutela della qualità dell'aria previsti dal D.Lgs. 351/99, è necessario valutare l'efficacia delle misure intraprese o programmate con riferimento alle azioni di risanamento, in particolare quelle relative alle emissioni da traffico nelle aree urbane;
- che per valutare l'efficacia delle misure previste è necessario basarsi su strumenti conoscitivi e interpretativi adeguati;

RILEVATO

- che in base agli studi sviluppati dalla Regione per la Gestione della Qualità dell'Aria è stata definita, con DGR n. 804/01 “Linee di indirizzo per
- l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico” (Artt.121 e 122 L.R.n.3/99), in applicazione dei criteri del D.Lgs. n.351/99, la “zonizzazione” del territorio regionale;

- che dai dati complessivi di emissione di benzene rilevati dall'ARPA risulta che il peso preponderante è dovuto alle autovetture a benzina non catalizzate;
- che dai dati rilevati dall'ARPA si evidenzia che i veicoli non eco-diesel producono una quantità maggiore di particolato fine;

VISTI

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/07/1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada;
- l'Ordinanza Sindacale prot.8857/98 n.202 relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli;
- il D.Lgs; n.267 del 18/08/2000;
- la Legge n.689 del 24/11/1981;

ORDINA

1) dal 03/11/2008 al 05.01.2009 dalle ore **08.30** alle ore **18.30** nelle giornate non festive di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:

- Veicoli alimentati a benzina non dotati di marmitta catalitica (PRE EURO), pertanto non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive modif.;
- Veicoli diesel PRE EURO e EURO 1 non conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive o alla direttiva 91/542/CEE e successive;
- Veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi non catalizzato (PRE EURO), non conformi alla direttiva 97/24/CEE e successive;

2) dal 07.01.2009 al 31.03.2009 dalle ore **08.30** alle ore **18.30** nelle giornate non festive di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** il divieto di circolazione dei seguenti veicoli:

- Veicoli alimentati a benzina non dotati di marmitta catalitica (PRE EURO), pertanto non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive modif.;
- Veicoli diesel PRE EURO, EURO 1 e EURO 2 non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- Veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi non catalizzato (PRE EURO), non conformi alla direttiva 97/24/CEE e successive;

Le restrizioni alla circolazione di cui al punto 1 e 2 riguardano le seguenti vie e strade:

- **Via per Modena dal civico 5 al civico 25**
- **Piazza Matteotti**

Sono esclusi dalle limitazioni di cui alla presente ordinanza, i seguenti veicoli:

- Veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno 3 persone a bordo (pool-car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con 2 persone a bordo (pool e autoveicoli del servizio di car sharing);
- mezzi pubblici e taxi.
- autoveicoli a noleggio con conducente
- autoveicoli trasporto effetti postali
- autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), autoveicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato

medico e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24/07/1996 N.503;

- veicoli medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- autoveicoli per il trasporto persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- veicoli sacerdoti e ministri di culto qualsiasi confessione
- veicoli di cortei per matrimoni e cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento della propria attività;
- veicoli operatori e relative ditte interessati alla preparazione pasti destinati ad essere consumati presso strutture di cura e/o assistenziali e pubbliche in genere
- veicoli lavoratori turnisti in possesso certificazione nominativa del datore lavoro, per il solo tragitto casa lavoro e ritorno; veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica;
- veicoli adibiti a servizio dei Comuni, Province, Regioni, Stato e CD, a compiti di sicurezza pubblica, di soccorso, enti e servizi di controllo ambientale e sanitario;
- veicoli degli operatori dell'esercito, Polizia (P.S., C.C., P.M.) che si recano sul luogo di lavoro;
- veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell'utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione nonché il soccorso stradale) i ai lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico;
- veicoli di autoscuole munite di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno 2 persone a bordo), veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con "targa prova";
- veicoli degli operatori dell'informazione (giornalisti, emittenti televisive e radiofoniche) muniti di tesserino di riconoscimento;
- veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino riconoscimento);
- veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, generi alimentari e prodotti deperibili (es. latte, ortaggi, carni), veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi;
- veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati e degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- veicoli diretti o provenienti dagli alberghi muniti di prenotazione o ricevuta dell'albergo,
- veicoli dei volontari AVIS (muniti di tesserino di riconoscimento e cartolina di convocazione);
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio

di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

- veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI.A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
- Veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l'orario di entrata e uscita limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario.
- Autoveicoli per trasporti specifici o autoveicoli per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada.

Il divieto della circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall'ordinanza Sindacale del Comune di Bomporto n. 64/1998 relativa all'esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'inosservanza del divieto di circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma di euro 74,00 prevista dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. 30.04.92 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

La mancanza al seguito di uno dei documenti indicati nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa di € 25,00.

L'uso di fotocopie o l'uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa di € 74,00. Nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti richiesti, l'agente accertatore procederà al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di P.G.

BOMPORTO, 3 NOVEMBRE 2008

IL SINDACO
(Giuseppe Rovatti)